

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°DE9/001 del 03/01/2011

DIREZIONE: TRASPORTI INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA

SERVIZIO: RETI FERROVIARIE E IMPIANTI FISSI

UFFICIO: INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E IMPIANTI FISSI

OGGETTO: Autorizzazione per la costruzione, a distanza ridotta, di una cabina di trasformazione di energia elettrica BT/MT, in deroga all'articolo 49 del D.P.R. 753/80, in corrispondenza del Km. 15+300 del tronco ferroviario "Ortona Marina-Crocetta nel Comune di Arielli (CH).

Richiedente: ditta Mancini Service s.r.l..

Il Dirigente del Servizio

PREMESSO che:

- con istanza pervenuta a questo Servizio in data 19/07/2010, il Sig. Mancini Antonio nato ad Orsogna (CH) il 16/09/1951 ed ivi residente in via Santa Brigida n. 20, titolare della ditta MANCINI SERVICE s.r.l. con sede in S.P. Marrucina Zona Industriale in Comune di Arielli (CH), ha chiesto l'autorizzazione per la costruzione, a distanza ridotta, di una cabina di trasformazione di energia elettrica BT/MT, in deroga all'articolo 49 del D.P.R. 753/80, in corrispondenza del Km. 15+300 del tronco ferroviario "Ortona Marina-Crocetta nel Comune di Arielli (CH);
- il Direttore di Esercizio della Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A., con nota n° 9092/2010/GPQ del 16/11/2010, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in deroga subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale Territoriale per il Centro Sud U.S.T.I.F. Napoli Campania, Abruzzo e Molise, Sezione di Pescara, con nota n°1414/FAS/DR del 30/11/2010, ha rilasciato il nulla - osta tecnico ai fini della sicurezza ai sensi del D.P.R. 753/80 subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni;

VISTI i sequenti riferimenti normativi:

- D.P.R. n°753 dell'11/07/1980;
- Legge n°59 del 15/03/1997;
- D.lgs. n°422 del 19/11/1997;
- D.lgs. n°112 del 31/03/1998;
- d.p.c.m. del 16/11/2000;

DETERMINA DI

Autorizzare la Ditta Mancini Service S.r.l., ai sensi dell'art. 105 - comma 4 del D.Lgs. n°112/98 e dell'art. 60 del D.P.R. n°753/80, per quanto di competenza e salvo diritti di terzi, ad eseguire i lavori per la realizzazione di una cabina di trasformazione di energia elettrica BT/MT, in deroga all'articolo 49 del D.P.R. 753/80, in corrispondenza del Km. 15+300 del tronco ferroviario "Ortona Marina-Crocetta nel Comune di Arielli (CH).

E DISPONE CHE:

 La presente deroga si intende accordata al solo fine di consentire la realizzazione di una cabina di trasformazione di energia elettrica BT/MT, come da progetto che allegato alla presente ne forma parte integrante, ed alla condizione che la ditta proprietaria si impegni ad adeguare anche in futuro, se necessario, gli impianti di trasformazione di energia elettrica qualora risultasse, da appropriate misurazioni eseguite in rispetto della norma EN 121-5 e s.m.i., che questi arrecano disturbo agli impianti della ferrovia, dovendosi ad ogni altro effetto fare riferimento alla distanza legale di cui agli articoli 49 e 52 del D.P.R. n°753 dell'11/07/1980, ciò anche ai fini della valutazione della tollerabilità delle immissioni,

- La presente non costituisce autorizzazione ai fini urbanistici.
- La deroga richiesta viene rilasciata a condizione che la ditta interessata la trascriva nella Conservatoria dei Registri Immobiliari e ne invii copia alla Giunta Regionale Direzione Trasporti e Mobilità ed alla Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A. prima dell'inizio dei lavori.
- Le data dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori dovranno essere comunicate dal Direttore dei Lavori, opportunamente nominato, a questo Ufficio ed alla Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A.;
- Che nel corso dei lavori da eseguirsi secondo le norme vigenti, venga accertata, dai tecnici della Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A. (Ufficio Concessioni e Vigilanza) e di questo Ufficio che i lavori e le opere realizzate non rechino pregiudizio alla stabilità della sede ferroviaria, né alla possibilità di futuri interventi alla sua manutenzione e ricostruzione.
- Che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza della costruzione a distanza ravvicinata, saranno immediatamente riparati o rimossi a cura dell'Azienda ferroviaria ed a spese del proprietario della costruzione e/o aventi causa.
- Che in presenza di danni e/o pregiudizi alla sede ferroviaria durante l'esecuzione dei lavori di costruzione per i quali è stata autorizzata la deroga alle distanze legali, il presente provvedimento potrà essere revocato dal Servizio scrivente su richiesta della Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A.
- Che a lavori ultimati venga redatto, in contraddittorio tra il richiedente, tecnici di questo Servizio e tecnici della Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A., apposito verbale di constatazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori in conformità a quanto autorizzato.
- La presente autorizzazione sia inviata al richiedente, unitamente alla copia degli elaborati tecnici trasmessi e firmati con gli estremi della presente autorizzazione, alla Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A. e di parteciparla, per conoscenza, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Centro Sud e Sardegna U.S.T.I.F. Campania, Abruzzo, Molise e Sardegna, Sezione di Pescara ed al Comune di Arielli (CH).